



COMUNE DI CUTRO

Provincia di Crotone

STATUTO

Approvato con deliberazione C.C. n° 3 del 04/04/2011. \

TITOLO I Principi generali e programmatici

Art. 1 Comune di Cutro

Art. 2 Territorio, stemma e gonfalone

Art. 3 Finalità

Art. 4 Sede

Art. 5 Programmazione economico – sociale

Art. 6 Tutela della salute e sicurezza sociale

Art. 7 Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

Art. 8 Promozione dei beni culturali, dello sport e tempo libero

Art. 9 Formazione educativa e culturale

Art. 10 Consiglio comunale dei ragazzi

Art. 11 Assetto e utilizzazione del territorio

Art. 12 Sviluppo economico

Articolo 13 - Pari opportunità

Art. 14 Partecipazione e decentramento

Art. 15 Compiti amministrativi

Art. 16 Albo Pretorio

TITOLO II Ordinamento istituzionale del Comune

Capo I Organi istituzionali

Art. 17 Organi

Capo II Il Consiglio Comunale

Art. 18 Elezione e composizione

Art. 19 Durata di carica

Art. 20 Consiglieri comunali

Art. 21 Doveri del Consigliere

Art. 22 Dimissioni dalla carica di Consigliere

Art. 23 Consigliere anziano

Art. 24 Gruppi consiliari

Art. 25 Competenze del Consiglio comunale

Art. 26 Commissioni consiliari

Art. 27 Commissioni per gli affari istituzionali ed amministrativi

Art. 28 Commissioni speciali

Art. 29 Prima adunanza del Consiglio comunale

Art. 30 Convocazione del Consiglio comunale

Art. 31 Ordine del giorno

Art. 32 Consegna dell'avviso di convocazione

Art. 33 Numero legale per la validità delle sedute

Art. 34 Pubblicità delle sedute

Art. 35 Presidenza delle sedute, consiliari

Art. 36 Validità delle deliberazioni

Art. 37 Verbalizzazione

Art. 38 Pubblicazione delle deliberazioni

Capo III La Giunta Comunale

- Art. 39 Composizione della Giunta comunale
- Art. 40 Elezione del Sindaco e degli Assessori
- Art. 41 Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore
- Art. 42 Durata in carica, surrogazioni
- Art. 43 Revoca degli Assessori
- Art. 44 Sfiducia costruttiva
- Art. 45 Dimissioni del Sindaco o degli Assessori
- Art. 46 Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore
- Art. 47 Funzionamento
- Art. 48 Attribuzioni
- Art. 49 Adunanze e deliberazioni
- Art. 50 Deliberazioni d'urgenza
- Art. 51 Pubblicazione delle deliberazioni

Capo IV Il Sindaco

- Art. 52 Funzioni
- Art. 53 Competenze
- Art. 54 Linee programmatiche di mandato
- Art. 55 Delegazioni del Sindaco
- Art. 56 Vice sindaco
- Art. 57 Surrogazioni del Consiglio per le nomine
- Art. 58 Delegati nelle borgate o frazioni
- Art. 59 Poteri di ordinanza
- Art. 60 Competente del Sindaco quale Ufficiale del Governo

TITOLO III Istituti di partecipazione

Capo I Partecipazione popolare

- Art. 61 Libere forme associative
- Art. 62 *Contributi alle Associazioni*
- Art. 63 *Volontariato*
- Art. 64 Consultazioni
- Art. 65 Petizioni.
- Art. 66 Proposte
- Art. 67 Referendum consultivo
- Art. 68 La carta dei diritti del cittadino

Capo II Procedimento amministrativo

- Art. 69 Diritto di intervento nei procedimenti
- Art. 70 Procedimenti ad istanza di parte
- Art. 71 Procedimenti a impulso di ufficio
- Art. 72 Determinazione del contenuto dell'atto

Capo III Diritto di accesso e di informazione

- Art. 73 *Pubblicità degli atti*
- Art. 74 *Diritto di accesso*

TITOLO IV Ordinamento amministrativo del Comune

Capo I Attività Amministrativa

Art. 75 Principi e criteri direttivi

Capo II Capo servizi

Art. 76 Servizi pubblici comunali

Art. 77 Società per azioni o a responsabilità limitata

Art. 78 Gestione dei servizi pubblici

Art. 79 Aziende speciali ed istituzioni

Art. 80 Servizio Idrico

Capo III Forme associative e di cooperazione

Art. 81 Convenzioni

Art. 82 Consorzi

Art. 83 Accordi di programma

Capo IV Uffici e personale

Art. 84 Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 85 Ufficio comunale

Art. 86 Personale

Art. 87 Diritti e doveri dei dipendenti

Capo V Personale Direttivo

Art. 88 Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 89 Incarichi, dirigenziali e di alta specializzazione

Art. 90 Collaborazioni esterne.

Art. 91 Ufficio di indirizzo e di controllo

Art. 92 Il segretario comunale

Art. 93 Funzioni del segretario Comunale

Art. 94 Vice Segretario

TITOLO V Delle responsabilità

Art. 95 Responsabilità verso il Comune

Art. 96 Responsabilità verso terzi

Art. 97 Responsabilità dei contabili

Art. 98 Parere sulle proposte

Art. 99 Attuazioni di deliberazione

TITOLO VI Finanza e contabilità

Art. 100 Ordinamento

Art. 101 Attività finanziaria del Comune

Art. 102 Amministrazione dei beni comunali

Art. 103 Contabilità comunale: il Bilancio

Art. 104 Contabilità comunale: il Conto Consuntivo

Art. 105 Attività contrattuale

Art. 106 Revisione economico-finanziaria

Art. 107 Tesoreria

TITOLO VII Rapporti con altri Enti

Art. 108 Controllo economico della gestione

Art. 109 Partecipazione alla programmazione

Art. 110 L'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

Art. 111 Pareri obbligatori

TITOLO VIII Disposizioni finali e transitorie

Art. 112 Modificazioni e abrogazioni dello Statuto

Art. 113 Adozione dei regolamenti

Art. 114 Entrata in vigore

TITOLO I *Principi generali e programmatici*

Art. 1 Comune di Cutro

1. I cittadini residenti nel territorio di Cutro costituiscono una comunità locale autonoma.
2. Il Comune è l'Ente locale che la rappresenta e ne cura unitariamente gli interessi; favorisce il progresso civile culturale, sociale ed economico della popolazione, promuove il suo sviluppo e condizioni di pari opportunità e garantisce la partecipazione politica dei cittadini, singoli o associati.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente statuto, dei regolamenti e delle leggi e di coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà .
5. Tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.
6. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, adotta regolamenti per l'organizzazione e funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Art. 2 Territorio, stemma e gonfalone

1. Il Comune di Cutro comprende la parti, d' territorio avente un'estensione di ettari 13.817. confinante con il Comune di Crotona. Isola Capo Rizzuto. Belcastro. Mesoraca, Roccabernarda S.Mauro Marchesato. Scandale e con, il Demanio Marittimo.

Il territorio di cui al precedente comma comprende:

- Cutro, capoluogo, nel quale è istituita la sede del Comune e dei suoi organi istituzionali;
- la frazione di S. Leonardo;
- la frazione di Steccato;
- i centri rurali di S. Anna e Rosito.

2. Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone, adottati con deliberazione del Consiglio comunale. Lo stemma del Comune è rappresentato da una torre a tre balze al cui vertice è sospeso un elmo di

foggia secentesca ed alla cui base due piante ornamentali (l'alloro e la quercia) intrecciate la cingono ai lati fino all'altezza della prima balza. In alto, una a destra e una a sinistra, due stelle stanno a simboleggiare la luce che guida ed illumina il cammino.

Sul Gonfalone è riprodotto lo stemma del Comune.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L'uso dello stemma, da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

5. Il Comune si fregia del titolo di "Città" per effetto privilegio accordato da Filippo II Re di Spagna nell'anno 1586.

Art. 3 Finalità

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità che la Costituzione assegna agli enti locali.

2. Ispira la propria azione al valore della pace, al principio della solidarietà e della cooperazione, per l'affermazione dei diritti dei cittadini.

3. Esercita ogni più ampia facoltà di iniziativa su qualsiasi questione, che non esuli dalla propria competenza e sia assegnata ad altra autorità.

4. Esercita la delega dei poteri conferiti dall'autorità centrale o regionale con la libertà di armonizzare l'esercizio delle proprie funzioni alle condizioni locali, anche alla luce del disposto dell'art. 4 della Carta Europea dell'autonomia locale, ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439.

5. Il Comune di Cutro afferma il principio del rifiuto della guerra e dell'uso delle armi nucleari come mezzi per dirimere le controversie fra i popoli e le nazioni.

6. Il Comune di Cutro partecipa alle iniziative in campo internazionale e sviluppa rapporti con le comunità locali di altre nazioni per scopi di conoscenza, di democrazia, di affermazione dei diritti dell'uomo, di pace e di cooperazione, in armonia con la politica estera italiana ed in conformità alla legislazione nazionale ed europea e con la Corte di Giustizia delle Nazioni Unite. Collabora con associazioni ed enti riconosciuti dalla Comunità Europea, dal Consiglio d'Europa e dalle Organizzazioni delle Nazioni Unite. Con questo spirito promuove iniziative ed espleta tutti gli atti necessari a che il Comune di Cutro venga riconosciuto Comune d'Europa.

7. In particolare Il Comune concorre attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, turistico, sociale, culturale e democratico.

Art. 4 Sede

1. La sede del Comune di Cutro è sita in Piazza del Popolo. La sede può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la detta sede si riuniscono ordinariamente tutti gli organi e le commissioni comunali

2. Solo in via eccezionale per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta Comunale possono essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, possono riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.

Art. 5 Programmazione economico – sociale

1. In conformità a quanto disposto dal D.Lgs 18.8.2000 n.267, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi, dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire per ciascun obiettivo, l'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 6 Tutela della salute e sicurezza sociale

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle competenze, il diritto alla salute ed alla sicurezza sociale conformemente ai principi sanciti in materia della legislazione nazionale e regionale vigente, dando priorità ad una politica della prevenzione.

Concorre anche ad assicurare la tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, la tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un'efficiente servizio di assistenza. con speciale riferimento ai meno abbienti, agli emarginati ed ai fenomeni di esclusione sociale riguardanti anziani, minori, inabili ed invalidi, avvalendosi anche delle iniziative di volontariato.

3. Provvede con mezzi idonei perché sia salvaguardata l'integrità culturale, morale e fisica dei non residenti e delle minoranze.

4. Istituisce apposite consulte comunali per le problematiche relative agli anziani, emigrati, dei lavoro e delle frazioni, con compiti di promozione e

coordinazione di tutte le attività, nonché per la Provincia di Crotone. Il Comune di Cutro intende partecipare con pari dignità al processo di formazione della costituenda Provincia di Crotone. A tal fine viene istituita una consulta che ha il compito di rappresentare il Comune di Cutro nello svolgimento di tutte le fasi per la formazione della nuova Provincia. La consulta sarà composta da Consiglieri comunali in rappresentanza proporzionale dei gruppi presenti in Consiglio. Appositi regolamenti disciplineranno le modalità e le procedure delle attività delle diverse consulte.

Art. 7 Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente anche istituendo parchi ed aree protette.
2. Attua piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
3. Tutela il patrimonio storico, artistico, architettonico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 8 Promozione dei beni culturali, dello sport e tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume di tradizioni locali. All'uopo si impegna ad effettuare apposito studio e ricerca su uomini che hanno dato prestigio ed onore alla Città di Cutro. Conferisce la cittadinanza onoraria a personalità del mondo della cultura, spettacolo, dello sport e della politica che abbiano contribuito alla crescita culturale, politica, sociale ed economica della Città.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

Art. 9 Formazione educativa e culturale

1. Il Comune contribuisce alla formazione educativa culturale dei cittadini, offrendo il massimo sostegno alle istituzioni scolastiche, sia pubbliche che private, esistenti nel territorio e favorendo la creazione di nuove scuole.
2. Il Comune svolge altresì le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica in conformità alla legge regionale e secondo le modalità previste dal regolamento.
3. Il Comune di Cutro intende recepire i principi e le norme emanate dall'UNICEF in difesa e tutela dei diritti del bambino, accogliendo le direttive sancite dallo stesso organismo internazionale in occasione della celebrazione dell'anno del fanciullo.

Art. 10 Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie politica ambientale: sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art.11 Assetto e utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel rispetto della persona umana.
2. Favorisce e disciplina in particolare il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.
3. Adotta con gli Enti interessati, un sistema coordinatori di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di modalità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative scolastiche e turistiche.
4. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, per il caso di pubbliche calamità, istituendo anche un organismo appropriato di protezione civile in cooperazione con altri enti territoriali.

Art. 12 Sviluppo economico

1. Il Comune riconosce la funzione primaria dell'agricoltura.
2. Prevede piani d'insediamenti produttivi, garantendo le condizioni di un equilibrato sviluppo industriale.
3. Autorizza le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo.
4. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, particolare riguardo a quello artistico.
5. Svolge iniziative in favore di fiere e mercati, turismo ed industria alberghiera.
6. Il Comune sostiene i programmi di occupazione giovanile, anche con progetti volti alla qualificazione professionale.

7. Il Comune favorisce la formazione di società a capitale misto, pubblico e privato al fine di consentire la nascita lo sviluppo di attività produttive agricole, commerciali e turistiche.

Articolo 13 - Pari opportunità

1. Il Comune favorisce e cura la realizzazione di iniziative volte ad assicurare la partecipazione attiva della donna alla vita politica, amministrativa, sociale ed economica. Promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale ed in tutti gli organi collegiali del Comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

2. L'Amministrazione Comunale adotta tutte le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle donne che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia.

Art. 14 Partecipazione e decentramento

1. Il Comune esercita la propria autonomia per realizzare l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività culturale, politica, economica e sociale della comunità locale.

2. Esso promuove forme di decentramento amministrativo, anche su base di quartiere e di frazione.

Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini residenti nelle frazioni viene costituita in ciascuna di esse un organismo formato da tre componenti eletti dal Consiglio comunale. I designati dovranno essere scelti fra i residenti nelle frazioni in numero doppio degli eleggendi dell'assemblea di frazione appositamente convocata. Tali organismi sono rinnovati successivamente al rinnovo del Consiglio comunale. Spetta a ciascun organismo della frazione l'iniziativa per le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale su problematiche inerenti le frazioni. Compete, inoltre, agli organismi della frazione promuovere consultazioni ed assemblee

3. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali. Il diritto all'informazione ed alla partecipazione, nonché al diritto di voto ai referendum e nelle altre forme di consultazione che lo Statuto riconosce ai cittadini, spettano, quando non sia diversamente stabilito:

a) - ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età.

b) - agli stranieri ed apolidi residenti nel Comune.

4. Attua, per favorire un'efficiente esercizio dei servizi comunali, idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia,

5. Il Comune assume fra i principi che regolano l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa quello della sussidiarietà mediante i regolamenti e l'attività dell'organizzazione.

6. I regolamenti ed i provvedimenti di carattere regolamentare ordinano l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi con sistemi che consentano l'immediata, agevole, utile ed economica fruizione da parte della popolazione delle prestazioni con gli stessi disposti.

7. Il Comune estende gradualmente la sua organizzazione, per assicurarne la presenza operativa sul territorio, nei centri abitati di maggior consistenza e nelle frazioni .

8. L'adeguamento dell'organizzazione alle finalità suddette avviene secondo programmi e modalità che tengono conto dei bisogni e dei disagi della popolazione, specialmente di quella che per età, condizione fisiche od economiche ha maggiori difficoltà di accesso alle sedi comunali ed ai centri dotati di servizi pubblici e privati.

9. La Giunta comunale valuta con la Commissione consiliare competente, con le associazioni di partecipazione e con la rappresentanza della popolazione interessata, i programmi e le modalità d'intervento di cui ai precedenti commi, stabilendone la gradualità in relazione alle risorse dell'ente.

10. Il Sindaco, con l'atto con cui presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche delle attività da realizzare nel corso del mandato, può proporre quelle, individuate con l'intervento del Consiglio e con il concorso delle associazioni di partecipazione, che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini, delle famiglie e delle loro formazioni sociali, secondo il principio di sussidiarietà.

11. Preso atto degli orientamenti decisi dal Consiglio, la Giunta definisce di concerto con i Responsabili di Aree e con il concorso delle associazioni interessate, le modalità di attuazione di quanto previsto al precedente comma ed approva il protocollo d'intesa che indica i presupposti giuridici e le modalità organizzative ed economiche delle attività attribuite all'autonomo esercizio dei cittadini, delle famiglie e delle loro formazioni sociali. La Giunta ed i Responsabili di Area, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano i provvedimenti per l'attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dai soggetti che rappresentano le formazioni sociali, che ne assumono la realizzazione con ogni connessa responsabilità.

Art. 15 Compiti amministrativi

1. Il Comune gestisce servizi propri secondo le norme del Capo II Tit. IV del presente Statuto.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
3. Il Comune esercita le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale che gli vengono affidate dalle leggi.

Art. 16 Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio, accessibile ad ogni cittadino, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il segretario comunale è responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO II *Ordinamento istituzionale del Comune*

Capo I *Organi istituzionali*

Art. 17 *Organi*

1. Sono organi del Comune, il Consiglio, la Giunta, il Sindaco a cui si affiancano con funzioni ausiliario i delegati di governo delle due frazioni, nonché con funzioni consultive le Commissioni consiliari e la conferenza dei Capigruppo.

Capo II *Il Consiglio Comunale*

Art. 18 *Elezione e composizione*

1. Le norme relative alla composizione ed elezione del Consiglio comunale, alle cause di ineleggibilità, incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri, sono stabilite dalla legge.

Art. 19 *Durata di carica*

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 20 *Consiglieri comunali*

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune.
2. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della D.Lgs 267/2000 e dichiarare l'ineleggibilità o l'incompatibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.

5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali nonché dalle aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al greto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.

7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio comunale.

Art. 21 Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione ordinaria del Consiglio sono dichiarati decaduti.

3. A tale riguardo, il sindaco o il Presidente del Consiglio se già nominato a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell' art, 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241. comma 4 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro si termine, indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

1. Al fine di garantire la massima trasparenza i Consiglieri comunali sono tenuti a compilare all'inizio ed alla fine del mandato la propria situazione patrimoniale e reddituale che deve essere presentata agli uffici comunali competenti perché provvedano alla pubblicazione in copia presso l'Albo dell'ente.

Art. 22 Dimissioni dalla carica di Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate al Sindaco che deve acquisirle al protocollo del Comune.

2. Esse sono efficaci dalla loro presentazione e sono irrevocabili.

Art. 23 Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano il primo degli eletti, ovvero a parità di voti il più anziano di età.

Art. 24 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi anche misti composti, a norma del regolamento, da uno o più appartenenti.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni idonee strutture fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

3. Le funzioni della conferenza dei Capigruppo sono stabilite dal regolamento.

Art. 25 Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.

3. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, dal parere del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Art 26 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale si articola in Commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi.

2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori; prevede inoltre e disciplina, per ciascuna, la partecipazione di esperti.

3. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le commissioni hanno diritto di ottenere dalla Giunta e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione di bilancio e del patrimonio comunale, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio.

4. Il Sindaco e gli Assessori partecipano, senza diritto di voto, ai lavori delle commissioni, le quali hanno facoltà di chiederne l'intervento.
5. Le commissioni consiliari devono esprimere secondo le modalità previste dal Regolamento pareri sulle proposte presentate all'esame del Consiglio comunale.
6. Eventuali altre commissioni possono essere istituite per il controllo della gestione dei servizi pubblici locali o funzioni non assegnate alle Commissioni permanenti.
7. Le commissioni consiliari di controllo e di garanzia, ove costituite, sono presiedute da un consigliere eletto fra l'opposizione

Art. 27 Commissioni per gli affari istituzionali ed amministrativi

1. Il Consiglio nomina una Commissione permanente per il regolamento interno e per l'adozione degli altri regolamenti previsti dall'ordinamento istituzionale del Comune dal presente Statuto.
2. La commissione si compone di un rappresentante per ogni gruppo consiliare, è presieduta dal Sindaco e ne fa parte Segretario generale del Comune; ad essa possono partecipare senza diritto al voto, esperti designati dal Consiglio.
3. La Commissione esamina preventivamente, tutte le proposte sulle norme da inserire nel regolamento, le coordina in uno schema redatto per articoli e le sottopone, con proprio parere, al voto del Consiglio.
4. Il Consiglio approva il regolamento a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, a scrutinio palese.
5. La commissione cura altresì la revisione, esaminando le proposte di aggiunte o modificazioni e sottoponendo con il proprio parere, al voto del Consiglio.
6. Con le stesse modalità essa provvede all'aggiornamento dello Statuto, nel rispetto dell'art. 108.

Art. 28 Commissioni speciali

1. Possono essere istituite dal Consiglio, al quale riferiscono, Commissioni speciali, incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune.
2. Viene compresa tra le Commissioni previste nel comma 1, la Commissione per le pari opportunità. Detta Commissione è nominata dal Consiglio comunale su proposta delle elette nel Consiglio stesso ed è

composta da queste e da esperti di accertata competenza ed esperienza professionale. La Commissione sottopone al Consiglio proposte su questioni che riguardano la condizione femminile e che possono essere sviluppate in politiche di pari opportunità.

3. Il regolamento determina la loro composizione e le modalità di funzionamento.

Art. 29 Prima adunanza del Consiglio comunale

1. Nella prima adunanza del Consiglio comunale neo eletto si procede alla convalida degli eletti.

2. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

3. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni applicano le norme previste, rispettivamente, dagli articoli 31 e 34 del presente Statuto.

4. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Art. 30 Convocazione del Consiglio comunale.

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio se già nominato cui compete altresì la fissazione del giorno dell'adunanza.

2. Esso si riunisce in sessione ordinaria di norma una volta al mese.

3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria.

a) per iniziativa del Sindaco;

b) per deliberazione della Giunta comunale;

c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.

4. Nei casi di cui alle precedenti lettere, b) e c) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni da quando è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta.

5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

6. Possono essere convocati Consigli comunali in sedute aperte alla partecipazione di enti, associazioni, organizzazioni interessati agli argomenti all'ordine del giorno; in tale caso i relativi rappresentanti hanno diritto di parlare. Per particolari argomenti può essere convocata apposita seduta del Consiglio anche fuori della sede comunale in relazione ad argomenti cui siano interessati uno o più Comuni. Il Sindaco può promuovere in accordo con altri Sindaci, la convocazione congiunta dei rispettivi Consigli comunali. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive per sentire persone in grado di fornire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività dell'ente.

Art. 31 Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio se già nominato secondo le norme del regolamento.

2. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio se già nominato, ai fini della predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio e per l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno, consulta la conferenza dei Capigruppo.

Art. 32 Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:

a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per radunanza qualora si tratti di sessioni ordinarie:

b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;

c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del Codice di Procedura Civile.

Art. 33 Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza da un terzo dei consiglieri, senza computare, a tal fine, il Sindaco, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri, senza computare, a tal fine il Sindaco.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima

convocazione, ove non ne sia stato dato avviso con i modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e intervenga alla seduta un terzo dei Consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a) i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

c) gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio partecipano alla discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 34 Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche ed è garantita ad ogni cittadino la possibilità di assistervi.

2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 35 Presidenza delle sedute, consiliari

1. Il consiglio Comunale è presieduto da un Presidente – o in sua vece dal vice Presidente- eletti- con due diverse votazioni- tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio.

Le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal Vice Presidente ed, in caso di assenza anche del Vice Presidente, dal consigliere anziano - individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40 del D.Lgs 267/2000.

Fino alla elezione del presidente del Consiglio, il Consiglio è presieduto dal Sindaco.

2. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

3. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

4. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

Art. 36 Validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida, se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti, salvo diversa disposizione di Legge.

2. Le votazioni sono palesi, tranne i casi concernenti persone e quelli stabiliti dal Regolamento.

3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. Nei casi d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 37 Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale, che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.

2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario, unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale,

3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti pro e contro ogni proposta.

4. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi del medesimo.

5. Il Regolamento stabilisce:

a) le modalità di formazione del processo verbale;

b) le modalità di approvazione e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;

c) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto;

d) le modalità per prenderne visione, da parte dei cittadini che ne facciano richiesta.

Art. 38 Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di Legge, la quale regola anche la loro eseguibilità.

Capo III La Giunta Comunale

Art. 39 Composizione della Giunta comunale

1. La giunta comunale si compone dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori pari ad un quarto con arrotondamento all'unità superiore dei Consiglieri assegnati di cui due possono essere scelti tra i cittadini non facenti parte del Consiglio comunale ai sensi del comma 4 art.

47 D.Lgs 267/2000 ed aventi requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e di Assessore e che abbiano elevate e comprovate qualità professionali nel settore di competenza.

2. Può, essere nominato Assessore extraconsiliare:

a) il cittadino che abbia ricoperto cariche pubbliche elettive per un minimo di 4 anni o il cittadino professionista che abbia svolto la libera professione per almeno 4 anni.

b) Non possono comunque, essere nominati Assessori i candidati non eletti Consiglieri, nonché i cittadini avente rapporto di lavoro subordinato pubblico.

3. Il Consiglio verifica le condizioni di nomina degli assessori all'atto della comunicazione da parte del Sindaco.

4. Gli Assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute del Consiglio, con diritto di intervenire, senza diritto al voto, solo per gli affari di cui sono relatori.

Art. 40 Elezione del Sindaco e degli Assessori

1. Il Sindaco viene eletto ai sensi di legge.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco, e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta in uno alla proposta degli indirizzi generali di governo.

Art. 41 Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica

di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

Art. 42 Durata in carica, surrogazioni.

1. La durata della carica del Sindaco e la limitazione del numero dei mandati è fissata dalla legge.

Art. 43 Revoca degli Assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone comunicazione motivata al Consiglio.

Art. 44 Sfiducia costruttiva

1. Il voto contrario del Consiglio ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
4. Non può essere messa in discussione prima di 10 e non oltre 30 gg. dalla presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
5. E' votata per appello nominale ed è approvata con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art.45 Dimissioni del Sindaco o degli Assessori

1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vice sindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell' impedimento.
5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 46 Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco avviene nei casi previsti dalla legge.
2. Fatta salva l'applicazione dell'art 7 legge n. 154/81, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale su istanza di un qualunque elettore del Comune o d'ufficio, decorso il termine di 10 gg. dalla notifica giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco; gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

4. Sindaco, assessori e consiglieri non possono ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti a controllo e vigilanza dal Comune.

Art. 47 Funzionamento

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso delibere collegiali.

Art. 48 Attribuzioni

1. Le competenze della Giunta sono fissate dall'Art 48. D. Lgs 267/2000

Art. 49 Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. Delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo che la Giunta abbia diversamente stabilito.

4. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati.

5. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni della Giunta e ne redige il verbale.

6. Il regolamento disciplina il funzionamento della giunta per quanto non previsto dal presente statuto.

7. I Delegati delle frazioni di cui al successivo art 54 possono partecipare alle riunioni si Giunta con funzioni consultive.

Art. 50 Deliberazioni d'urgenza

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

3. Le deliberazioni d'urgenza devono essere ratificate dal Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 51 Pubblicazione delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni e le relazioni al Consiglio sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Capo IV Il Sindaco

Art. 52 Funzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, convoca e presiede Giunta e Consiglio finchè non è stato nominato il presidente del consiglio sovrintende all'esecuzione degli atti al funzionamento dei servizi e degli uffici; sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni; nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 legge n. 142/90, dello Statuto e dei regolamenti comunali.

2. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità stabilite dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.

6. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 53 Competenze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione:

a) rappresenta il Comune;

b) convoca e presiede il Consiglio finchè non è stato nominato il presidente del consiglio e la Giunta comunale fissando, per entrambi, l'ordine del giorno e l'adunanza;

- c) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
- d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
- e) indice i referendum comunali;
- f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali, attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
- g) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salvo ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- h) rilascia attestati di notorietà pubblica;
- i) promuove e conclude gli accordi di programma, di cui all'Art. 27 della legge 8 Giugno 1990, n. 142;
- j) adempie alle altre funzioni conferitegli dal presente Statuto, dai regolamenti e dalla legge.
- k) Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari. Degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili, territoriali competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
- l) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo.
- m) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
- n) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
- o) esercita le competenze in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art.36 del Regolamento di esecuzione della L. 8.12.70 n.996 approvato con DPR 6.2.1981 n.66

Art. 54 Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla, data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione, delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi, emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E', facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico - amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti,

Art. 55 Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco può assegnare agli Assessori la cura di specifici settori amministrativi, con delega a firmare gli atti di sua competenza.
2. Nel rilascio della delega il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.
3. Il Sindaco potrà sempre modificare tali assegnazioni,
4. Degli atti di cui sopra ne può dare comunicazione al Consiglio (la comunicazione è dovuta se indicata nella comunicazione delle nomine).

Art. 56 Vice sindaco

1. il vice sindaco nominato tale dal sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Art. 57 Surrogazioni del Consiglio per le nomine

1. Il Consiglio definisce gli indirizzi per le nomine di cui all'art. 50 dello Statuto.

Art. 58 Delegati nelle borgate o frazioni

1. Nelle borgate, o frazioni, il Sindaco ha facoltà di delegare le sue funzioni, ad un Assessore, ad un Consigliere o ad un eleggibile alla carica di Consigliere che di preferenza risiede nelle borgate o frazioni.

2. L'atto di delegazione specifica i poteri dei delegati i quali sono tenuti a presentare almeno una volta ogni sei mesi una relazione al Sindaco sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni, della quale viene data comunicazione al Consiglio comunale.

3. Al delegato consigliere o eleggibile a consigliere viene attribuita un'indennità pari a quella degli assessori.

Art. 59 Poteri di ordinanza

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai Regolamenti generali e comunali.

2. Le trasgressioni alle ordinanze del Sindaco sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione personale per reati in cui fossero incorsi.

5. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 60 Competente del Sindaco quale Ufficiale del Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle Leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla Legge;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone Prefetto.

2. Nelle materie di cui al comma precedente il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle relative funzioni ad un Consigliere Comunale.

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

ITOLO III Istituti di partecipazione

Capo I Partecipazione popolare

Art. 61 Libere forme associative

1. Il Comune riconosce che la partecipazione popolare alle scelte politiche e alle attività amministrative è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica.
2. Il Comune favorisce lo sviluppo dell'associazionismo, della cooperazione e del volontariato, istituendo a tal fine apposito Albo articolato per categorie sociali nel quale saranno iscritte tutte le associazioni che operano nel territorio comunale e ne abbiano fatto richiesta, depositando il proprio Statuto.
3. Afferma che l'apporto dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, delle formazioni sociali e del volontariato è elemento fondamentale per le politiche locali.
4. Al fine di garantire la partecipazione e l'apporto dei cittadini residenti ed emigrati all'Amministrazione locale, il Consiglio comunale istituisce con Regolamento, apposite consulte, relative a settori di rilevanza per gli interessi della collettività locale, degli emigrati e per le funzioni del Comune stesso. Il Regolamento individua la competenza di ciascuna consulta e disciplina la composizione e la modalità di funzionamento della stessa. Alle consulte deve essere garantito un'apposita sede per l'esercizio della propria attività.

Art 62

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente sono stabilite in apposito Regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 63

VOLONTARIATO

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente, relativamente alla propria area di attività, e proporre e/o collaborare ai progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
4. Il Comune può gestire servizi mediante convenzioni con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale, regionale o provinciale.

Art. 64 Consultazioni

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali.
2. Il Comune promuove "forum" e conferenze dei cittadini.
3. Prevede l'istituzione di un osservatorio permanente per i fenomeni connessi alle nuove forme di povertà ed all'emarginazione. Le modalità di convocazione e la disciplina delle assemblee sono stabilite dal Regolamento.

Art. 65 Petizioni.

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 500 persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 300 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio comunale, da convocarsi, entro 60 giorni.

Art. 66 Proposte

1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a 500 avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 67 Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale.

2. Si fa luogo a referendum consultivo:

a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale, maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

b) qualora vi sia richiesta da parte di un decimo della popolazione scritta alle liste elettorali del Comune, al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) quando vi è la richiesta congiunta delle due frazioni.

3. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) statuto comunale;

b) regolamento del consiglio comunale;

- c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
 5. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2°.
 6. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni la loro validità e la proclamazione del risultato.
 7. Il consiglio comunale, deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
 8. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno un terzo degli aventi diritto.
 9. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
 10. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa. Il 6° comma assume il numero 11.
 11. I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali (art. 3 L.265).

Art. 68 - Le Carte dei diritti dei cittadini

Il Comune adotta Carte dei diritti dei cittadini con le quali vengono affermati i diritti, tutelati dal presente statuto, sui quali si fondano i rapporti fra i cittadini e l'Ente, con particolare riguardo alle funzioni dei servizi pubblici comunali.

Le carte dei diritti dei cittadini sono elaborate anche su proposta dei cittadini in forma singola o associata nonché delle Consulte e degli organismi di partecipazione popolare, dalla Commissione Consiliare permanente "Affari Istituzionali" con la partecipazione, con funzione consultiva, degli Ufficiali di Governo delle frazioni.

Le carte dei diritti dei cittadini sono redatte secondo principi di uguaglianza e di imparzialità; garantiscono il diritto ad un agevole accesso, ad una corretta

informazione, alla partecipazione dei cittadini; perseguono il fine di verifica dei principi di efficienza, efficacia e continuità ai quali si ispira l'azione della Pubblica Amministrazione;

Le Carte dei diritti del cittadino dovranno essere a disposizione di ogni persona che vive, studia, lavora, sosta o comunque ha rapporti con la comunità cutrese ed il suo territorio.

Il regolamento per la partecipazione popolare stabilisce le modalità per l'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo e le forme di tutela dei diritti dei cittadini affermati negli atti suddetti.

Capo II Procedimento amministrativo

Art. 69 Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 70 Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 71 Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. Soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 38 dello statuto.

Art. 72 Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione,

3. Il Comune effettua periodicamente la revisione del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo sia per l'aggiornamento dei procedimenti nello stesso previsti, sia per la costante riduzione dei tempi stabiliti per il loro espletamento, stabilendo tutte le misure agevolative applicabili nell'interesse dei cittadini, consentendo che le richieste siano presentate anche per via telematica ed informatica; che analoghe procedure siano adottate, ove possibile, per le integrazioni degli atti e delle notizie e per la comunicazione all'interessato dell'esito del procedimento.

4.

5. Il Comune applica le disposizioni per la semplificazione amministrativa, le dichiarazioni sostitutive, l'acquisizione diretta di certificati ed ogni altra misura che abbia per fine di rendere più agevole, rapido, economico il rapporto fra i cittadini e l'Amministrazione comunale, tenuto conto di quanto dispongono le leggi 15 maggio 1997, n.127, 16 giugno 1998, n.191, il D.Lgs. 445/2000 e le leggi annuali di semplificazione. Dispone l'adozione di misure organizzative che consentano lo snellimento delle attività istruttorie in ogni settore di attività ed in particolare nel funzionamento dello Sportello Unico delle Imprese e dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Riduce e regola i tempi di attesa e le modalità di accesso agli sportelli. Attua il ricorso alla conferenza dei servizi per ridurre i tempi dei procedimenti amministrativi e promuove accordi di programma per assicurare la realizzazione di opere d'interesse pubblico generale.

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore dello statuto, i Responsabili di Servizio - procedono alla revisione dei regolamenti che per l'oggetto prevalente rientrano nelle loro competenze, eventualmente con la partecipazione dei responsabili di altri settori interessati, eliminando procedure, vincoli, limitazioni, divieti che non risultino più utili e giustificati e provvedendo alla riduzione degli adempimenti dei cittadini a quelli indispensabili per gli stessi e per l'organizzazione della comunità. Entro il

termine suddetto il testo riformato dei regolamenti, con una documentazione di raffronto con quello finora vigente, deve pervenire ai Responsabili di Area per i successivi adempimenti preordinati per la loro approvazione da parte del competente organo collegiale istituzionale.

4. Ogni altra attività, servizio, ufficio del Comune sono gestiti perseguendo le finalità di cui ai precedenti commi, operando con il fine di facilitare il cittadino nei suoi rapporti con l'ente, adottando ogni misura per rendere più sicura, libera, socialmente protetta la vita nella comunità. Il conseguimento di questo obiettivo ha carattere prioritario in ogni azione, attività, iniziativa del Comune ed i risultati conseguiti da ciascun settore costituiranno motivo di valutazione dell'operato del Responsabile di Area e di Servizio.

Capo III *Diritto di accesso e di informazione*

Art. 73 Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli Enti ed Aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati. per espressa disposizione di legge o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco e del Presidente degli Enti ed Aziende, che ne vieti l'esibizione qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. E' comunque garantita agli interessati la visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare e difendere i loro interessi giuridici.

3. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione, del presente Statuto e dei Regolamenti comunali.

4. Al fine di assicurare la più ampia informazione ai cittadini il Comune provvede alla pubblicazione di un periodico contenente un reso conto dell'attività amministrativa dell'ente.

Art. 74 Diritto di accesso

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini, singoli o associati e a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso agli atti amministrativi del Comune ed è disciplinato il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi.

2. Il Regolamento inoltre:

- a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
- b) detta le norme per assicurare, come previsto al Capo II del presente Titolo, l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti, in conformità alla Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- c) assicura e disciplina il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;
- d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, stabilendone i modi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

TITOLO IV *Ordinamento amministrativo del Comune*

Capo I *Attività Amministrativa*

Art. 75 *Principi e criteri direttivi*

1. Il Comune informa la propria attività Amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento, e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettante ai dirigenti.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Capo II *Capo servizi*

Art. 76 *Servizi pubblici comunali*

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla Legge.
3. Il Comune afferma il principio della trasparenza e della legalità nella gestione dei servizi pubblici e degli appalti delle opere pubbliche e conseguentemente adegua l'esercizio delle sue funzioni al raggiungimento dell'obiettivo di prevenire e impedire la diffusione della criminalità organizzata, improntando il comportamento degli Amministratori al rigoroso rispetto della Legislazione statale in materia.

Art. 77 *Società per azioni o a responsabilità limitata*

1. Il consiglio comunale nei casi consentiti dalla legge può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività, dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 78 Gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, con preferenza alle iniziative della cooperazione ed alle associazioni di volontariato. facendo ricorso a parità di condizioni alle espressioni locali;
 - c) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Nel caso di concessione a terzi dei servizi pubblici salvo disposizioni di Leggi speciali, la scelta del concessionario è operata previo confronto comparativo

tra interessati, i quali all'uopo invitati, presentano un progetto tecnico e finanziario di gestione del servizio. La concessione è deliberata, su proposta della Giunta municipale, dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri. Il concessionario rassegna annualmente una relazione sull'andamento del servizio che viene esaminata dal Consiglio comunale. Nell'atto di concessione è previsto che i Consiglieri comunali abbiano titolo ad ottenere dal concessionario le informazioni inerenti al servizio erogato, utili per l'esercizio del mandato.

Art. 79 Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.
2. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismi dotati di sola autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e delle istituzioni sono:
 - a) il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori comunali;
 - b) il Presidente, nominato dal Consiglio comunale con votazione separata prima di quella degli altri componenti del Consiglio di amministrazione;
 - c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dai rispettivi Statuti e regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.
5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare la finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 80

Servizio idrico

Il Comune riconosce il diritto dell'acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e il servizio idrico integrato come un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.

Capo III *Forme associative e di cooperazione*

Art. 81 Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni, da stipularsi con altri Comuni e Province, a tal fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 82 Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata o più servizi previsti dall'art. 75 del presente Statuto in quanto compatibili.
2. A questo fine il Consiglio comunale, approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio stesso.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio. Della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso che dovranno essere pubblicati all'Albo Pretorio del Comune
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

Art. 83 Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata con altri comuni e altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune su l'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
3. L'accordo consiste nel loro consenso unanime, approvato con atto formale del Sindaco.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza

5. La disciplina degli accordi di programma prevista dall'articolo 34 del D.Lgs 267/2000 e della presente disposizione si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere di interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

Capo IV Uffici e personale

Art. 84 Organizzazione degli uffici e del personale

1. La fondamentale struttura organizzativa dell'Ente comunale è ispirata a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità ed economicità di gestione. Essa è regolata da principi di professionalità, efficienza, efficacia e produttività.

2. Il Comune disciplina con appositi Regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici dei servizi.

3. Per una moderna e funzionale organizzazione l'Ente comunale adotta tutte le tecnologie più idonee per rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa e promuove la formazione permanente del personale.

Art. 85 Ufficio comunale

1. L'ufficio comunale si riparte in aree e settori funzionali secondo quanto stabilito dalla Legge. Il numero e le qualità delle aree di attività sono fissate dal Regolamento del personale secondo le esigenze dell'Ente e nel rispetto di quanto fissato per Legge.

2. Nell'Area si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'Ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'Ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.

3. L'Area può articolarsi in servizi e anche in unità operative.

4. Gli uffici e i servizi sono organizzati per moduli orizzontali di guisa che la struttura sovraordinata rappresenti la sintesi delle competenze di quelle subordinate, le quali agiscono per competenza propria.

Art. 86 Personale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti dell'Ente comunale sono disciplinati da accordi nazionali per il personale degli Enti locali, siglati tra parte pubblica e parti sindacali, nonché delle ulteriori Leggi dello Stato in materia.

2. Al fine di garantire la rispondenza degli accordi e delle Leggi nazionali alla tipologia dell'Ente e ai suoi bisogni reali, il Comune adotta il proprio Regolamento del personale.

Art. 87 Diritti e doveri dei dipendenti

1. L'Amministrazione privilegia l'utilizzo dei ruoli professionali dei dipendenti anche attraverso il conferimento di incarichi singoli o in equipe. Al personale che si trova in condizioni professionali e che abbia conseguito tutti gli obiettivi fissati, l'Amministrazione può consentire l'esercizio di attività libero-professionali compatibili con i compiti d'ufficio in quanto teso all'acquisizione di esperienze ed all'approfondimento di conoscenze, favorendo quelle a contenuto culturale - scientifico. L'Amministrazione autorizza, di volta in volta, l'esercizio di tale attività secondo le modalità definite dal Regolamento del personale. L'autorizzazione non è richiesta qualora le prestazioni professionali siano rese allo stesso Ente di appartenenza.

2. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

3. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

4. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

5. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco e dagli organi collegiali.

6. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.

7. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

.

Capo V Personale Direttivo

Art. 88 Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

4. Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi disciplina le funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi.

5. Il sindaco può, delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dal lo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 89 Incarichi, dirigenziali e di alta specializzazione

1. La giunta comunale nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può, deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso, in cui, tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto per altri gravi motivi può, assegnare, nelle forme e con, le modalità previste dal regolamento, la titolarità degli uffici, e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 D.Lgs 267/2000.

3. I contratti a tempo determinato, non possono essere, trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme, di legge.

Art. 90 Collaborazioni esterne.

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento, degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 91 Ufficio di indirizzo e di controllo

Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché, l'ente non sia dissestato e non versi nelle situazioni strutturali deficitarie di cui all'art 242 e seguenti DS.Lgs 267/2000.

Art 92 Il segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva..

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai consiglieri, agli assessori.

Art. 93 Funzioni del segretario Comunale

Il segretario comunale, partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco,

Il segretario comunale partecipa a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente;

Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando, non sia necessaria l'assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento e dal sindaco.

Art. 94 Vice Segretario

1. Il Comune ha un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.

2. Vice Segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo o lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

TITOLO V Delle responsabilità

Art. 95 Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli Amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1 devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 96 Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali, che nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Il Comune che abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministrazione o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. E' danno ingiusto agli effetti del comma 1 quello, derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'Amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave, restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'Amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionato dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consiste nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'Amministrazione o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio motivato dissenso.

Art. 97 Responsabilità dei contabili

1. Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune, o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si inserisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 98 Parere sulle proposte

1. Il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazioni espressi ai sensi della D.Lgs 267/2000.

Art. 99 Attuazioni di deliberazione

1. Il Segretario, unitamente al funzionario preposto è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

TITOLO VI Finanza e contabilità

Art. 100 Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla Legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimoni.

Art. 101 Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo svolgimento della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla Legge il Comune istituisce con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime. con opportune differenziazioni al costo dei relativi servizi.

Art. 102 Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto di regola ogni anno. Dell'esattezza dell'inventario, e delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario ed il responsabile di ragioneria.

2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto, fatti salvi i casi di gratuità per i fini particolari di carattere sociale. I beni demaniali possono essere concessi in uso con canone la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.

Art. 103 Contabilità comunale: il Bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in bilancio annuale di previsione e redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 ottobre per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi servizi ed interventi.

4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 104 Contabilità comunale: il Conto Consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. Il Conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime la valutazione di efficacia dell'azione condotta sulla base dei

risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore , di cui all'art. 101 del presente Statuto.

Art. 105 Attività contrattuale

1. Gli appalti dei lavori alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
4. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti, può intervenire un dirigente nominato dal Sindaco
5. Il Segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune i contratti di cui al comma 1.

Art. 106 Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge a maggioranza assoluta il Revisore scelto tra i soggetti di cui al comma 2 dell'art **Art 234. D.Lgs 267/2000.**
2. Il Revisore dura in carica tre anni, è rieleggibili una sola volta ed è revocabile per inadempienza.
3. Il Revisore:
 - a) collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e degli Enti ed aziende indipendenti;
 - c) attesta la corrispondenza del rendiconto delle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare nel Conto consuntivo.
4. A tal fine il revisore ha diritto d'accesso agli atti e documenti del Comune e degli Enti ed aziende dipendenti e può partecipare alle sedute dei relativi Consigli.

5. Nella relazione di cui al comma 3 il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione
6. Il Revisore esercita i compiti e le funzioni indicate all'art. 239 del D.Lgs 267/2000.
7. I Revisori ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio.
8. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
9. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché la partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art. 20 dei D. Lgs 3 febbraio 1993 n. 29.

Art. 107 Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende;
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunali, versate dai debitori in base ad ordine di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione tributi:
 - b) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili:
 - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamenti dei mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702 convertito nella Legge 8 gennaio 1979, n. 3,
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui art. art. 152 del D.Lgs 267/2000 nonché della convenzione.

TITOLO VII *Rapporti con altri Enti*

Art. 108 Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico - finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

Art. 109 Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica territoriale e ambientale della Regione; formula ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.

2. Il Comune, nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla legge.

3. La contabilità degli strumenti di pianificazione territoriale proposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

Art.110 L'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, conservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 111 Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

2. Decorso infruttuosamente il termine di quarantacinque giorni o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO VIII *Disposizioni finali e transitorie*

Art. 112 Modificazioni e abrogazioni dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con le procedure previste dalla legge.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
- 2 bis. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Nessuna iniziativa per l'abrogazione, può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.
5. Lo Statuto e le sue modifiche devono essere pubblicizzate con forme idonee.

Art. 113 Adozione dei regolamenti

1. Il Regolamento interno del Consiglio è deliberato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri Regolamenti, escluso quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1.
3. Sino all'adozione dei Regolamenti di cui ai precedenti comma, continuano ad applicarsi le norme di quelli vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 114 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.